



# *Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria*

## Il Presidente

**D.P. n. 1/2026**

**OGGETTO:** Ripartizione delle materie fra le sezioni del TAR Liguria. Anno 2026.

**VISTA** la legge 27 aprile 1982, nr. 186 e, in particolare, l'art. 6, commi 3 e 5;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013, "*Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della giustizia amministrativa*", e in particolare l'art. 2, avente ad oggetto il riparto delle materie fra le sezioni ed assegnazione degli affari ai magistrati;

**VISTO** il proprio decreto nr. 8-2023 del 29 marzo 2023 di ripartizione delle materie fra le due Sezioni del T.A.R. Liguria, a decorrere del 1° aprile 2023;

**VISTO** il proprio decreto nr. 34-2025 del 25 novembre 2025 di assegnazione a decorrere dal 1° gennaio 2026 del primo referendario dott.ssa Liliana Felletti alla II sezione di questo Tribunale;

**RIEVATO** l'andamento del flusso e la giacenza attuale dei ricorsi presso la I e II sezione di questo Tribunale;

**RITENUTO** opportuno procedere ad una modifica del riparto di materie fissate con il citato decreto presidenziale nr. 8-2023 al fine di garantire un più equo riparto degli affari pendenti;

**SENTITO** il Presidente della II Sezione;

### **DECRETA**

#### **Art.1**

Con decorrenza dal 12 gennaio 2026 e fino a nuove determinazioni, la competenza per materie di ciascuna sezione è così stabilita:

## SEZIONE PRIMA

Accesso ai documenti / silenzio (relativamente alle materie di competenza della Sezione).
Appalti, contratti e concessioni delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed altri soggetti, relativi ai lavori
Atti delle autorità militari e degli organi dell'amministrazione dell'Interno
Credito e assicurazioni; mutui; finanziamenti e contributi vari.
Demanio e patrimonio statale e non statale, comprese le concessioni. Miniere e cave.
Elezioni e referendum.
Enti locali.
Espropriazioni, occupazioni e altri atti ablativi della proprietà.
Impianti pubblicitari (installazione, rimozione, ecc.).
Ordinanze contingibili e urgenti.
Pubblica istruzione, università degli studi, organizzazione del sistema scolastico.
Pubblico impiego non privatizzato.
Stranieri (cittadini extracomunitari e cittadini U.E.).
Turismo e Sport.

## SEZIONE SECONDA

Accesso ai documenti / silenzio (relativamente alle materie di competenza della Sezione).
Agricoltura e foreste; caccia e pesca.
Ambiente e paesaggio; tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e delle bellezze naturali – aree naturali protette; inquinamento; rifiuti; discariche; valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e relative procedure.
Appalti, contratti e concessioni delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed altri soggetti, relativi ai servizi e forniture (ad esclusione della concessione di beni demaniali)
Autorità indipendenti, comprese le autorità portuali, con esclusione delle concessioni demaniali.
Avviamento al lavoro.
Commercio, industria e artigianato (atti di pianificazione; esercizi commerciali all'ingrosso e al minuto; esercizi pubblici: disciplina degli orari e dei prezzi; licenze taxi e autonoleggio; depositi e distributori di carburanti, etc.); fiere e mercati.
Edilizia e urbanistica, compresi alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Servizio sanitario nazionale, case di cura, strutture sanitarie pubbliche e private (autorizzazioni, organizzazione e attività), farmacie, prodotti farmaceutici, controversie promosse dai medici convenzionati. Igiene e sanità, compresi gli atti in materia sanitaria concernenti esercizi commerciali e pubblici esercizi.
Impianti di energia rinnovabile (eolico, fotovoltaico, biomasse).

	Imposte, tasse e tariffe varie.
	Ottemperanza giudicati A.G.O.
	Professioni e albi professionali, incluse le procedure di idoneità per l'iscrizione agli albi.
	Trasporti e autorizzazioni all'esercizio delle autolinee; circolazione stradale e traffico (disciplina, limitazioni, zone blu, chiusura centri storici).

#### **Art. 2**

Nel corso dell'anno è possibile derogare alla ripartizione di cui all'art. 1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi o in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a sezioni diverse.

#### **Art. 3**

I ricorsi concernenti l'ottemperanza a sentenze di questo Tribunale sono assegnati alla sezione che ha pronunciato la sentenza azionata. Per le materie non previamente individuate, l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.

#### **Art. 4**

Nei casi di particolare urgenza, i ricorsi possono essere assegnati, limitatamente alla trattazione dell'istanza incidentale di sospensione, alla sezione che si riunisce per prima o ad apposito collegio straordinario, costituito anche da magistrati di diverse sezioni.

#### **Art. 5**

L'assegnazione dei ricorsi alle sezioni, in applicazione dei criteri di riparto indicati all'art. 1, sarà disposta con modalità informatica dal Presidente o, previa delega, dal Presidente della sezione interna designato. L'erroneità dell'assegnazione di un ricorso ad una sezione interna potrà essere motivatamente segnalata dal Presidente della sezione interna o dai Difensori delle parti al Presidente, che provvederà sulla istanza. Successivamente all'adozione di un provvedimento giurisdizionale, il passaggio ad altra sezione potrà avvenire per ragioni di connessione con altro ricorso pendente avanti diversa sezione, in applicazione del criterio di cui all'art. 2, ovvero per sopravvenute ragioni di incompatibilità.

#### **Art.6**

La Segreteria Generale è incaricata della pubblicazione del presente decreto e di comunicarlo a

tutti i Magistrati della I sezione, al Presidente della Seconda Sezione e ai direttori di segreteria delle Sezioni, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e al Servizio per l'informatica del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

Genova, *data della firma*

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe Caruso)